

**Prot. llo 14819**

## **ORDINANZA**

### **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

#### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

**con ordinanza prot. n. 5457 del 21.04.2010**, in vigore fino ad emissione di successivo provvedimento, furono stabiliti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, dei circoli privati, delle sale da gioco e degli esercizi con attività artigianale prevalente (pasticcerie, pizzerie da asporto, gelaterie, etc.), nonché del commercio su aree pubbliche (mercato settimanale del Giovedì e vendita in forma itinerante);

**con successive 2 ordinanze (prot.n. 2825 del 03.03.2011 e prot. 5080 del 21.04.2011)**, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria, furono modificati i punti 3 e 4 della predetta ordinanza disponendo per i pubblici esercizi e per gli esercizi con attività artigianale prevalente che esercitano attività di somministrazione (pizzerie da asporto, gelaterie, etc.) la facoltà di prorarre l'orario di chiusura dell'attività, svolta all'interno del locale, alle ore 03.00 la notte tra il venerdì ed il sabato, quella tra il sabato e la domenica nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi;

**Ritenuto** opportuno riproporre la disciplina già fissata dalle predette ordinanze;

**Visti** gli artt. 50, comma 7, e 54, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n.114/98;

**Vista** la Legge n. 287/1991;

**Visto** il T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di P.S.) approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e il relativo Regolamento d'Esecuzione approvato con R.D. 6 Maggio 1940 n. 635;

#### **DISPONE**

**per il periodo dal 4 Novembre 2011 al 31 maggio 2012** per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza 5457/2010:

- Esercizi di tipo "A" e "B" (ristoranti, bar, etc);
- Esercizi di tipo "C" e "D" (locali di intrattenimento e svago);
- Esercizi con attività artigianale prevalente che esercitano attività di somministrazione (pizzerie da asporto, rosticcerie, kebab, etc.);

**è consentita la facoltà di prorarre l'orario di chiusura:**

- **tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 02:00 per l'attività svolta all'interno ed all'esterno dei locali;**
- **la notte tra il venerdì ed il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi:**

**non oltre le ore 03:00 per l'attività svolta all'interno dei locali**

---

**non oltre le ore 02:00 per le attività svolte all'esterno dei locali.**

Per orario di chiusura si intende l'orario, scelto dall'esercente, entro il quale deve cessare ogni attività e gli avventori, avvisati dal personale che l'esercizio sta per chiudere, dovranno abbandonare il locale e consentirne la chiusura.

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di fissare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio; l'orario scelto può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia e può essere differenziato per periodi dell'anno e/o per giorni della settimana.

L'esercente deve comunicare, preventivamente, al Sindaco l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile e leggibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. Eventuali variazioni dello stesso sono soggette ugualmente a comunicazione ed il nuovo orario sarà applicabile dalla settimana successiva a quella di presentazione al Comune della relativa comunicazione.

**Deroghe per particolari periodi ed occasioni**

Così come già previsto nell'ordinanza 5457/2010 gli esercenti possono facoltativamente derogare, anche senza preventiva comunicazione e senza necessità di specifico atto autorizzatorio, agli orari prescelti con facoltà di posticipare la chiusura:

- nei giorni di Carnevale e S. Silvestro fino alle ore 06.00 -
- nel periodo Giugno-Ottobre fino alle ore 03.00 per l'attività che si svolge all'interno dei locali.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all' Albo Pretorio on-line consultabile sul sito Internet del Comune.

Sarà, inoltre, trasmessa, per i consequenziali adempimenti in merito:

- al locale Comando di Polizia Municipale;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- alla Questura di Avellino;
- alla Guardia di Finanza di Avellino;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- alle Associazioni Sindacali di Categoria.

Resta ferma la vigenza delle disposizioni già previste in norme primarie, ovvero quelle contenute nelle precedenti ordinanze per la tutela della quiete pubblica, l'osservanza delle norme igieniche e l'operatività delle sanzioni.

**Atripalda lì 3 Novembre 2011**

**F.to IL SINDACO**  
**Dott. Aldo Laurenzano**